

ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE

Cento, 14 marzo 2012

I doveri-diritti dei genitori

Art.30 Cost.: “E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli... Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”

Art. 147 c.c.: Ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 261 c.c.: Il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.

La “potestà” dei genitori

Art. 320 c.c.:

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

La potestà comune non cessa quando, a seguito di separazione scioglimento annullamento del matrimonio i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato in tali casi secondo quanto disposto dall'art. 155.

Genitori non coniugati

Art. 317 bis:

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.

Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive.

Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sulla istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Genitori divisi e affidamento condiviso.

La legge 8.2.2006 nr 54.

La Convenzione sui diritti del fanciullo.

REGOLA GENERALE

Art. 155 c.c.:

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i discendenti di ciascun ramo genitoriale.

Segue art. 155 c.c.

Il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore...

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione educazione salute) sono prese di comune accordo. In caso di mancato accordo decide il giudice. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Affidamento esclusivo

Art. 155 bis c.c.:

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

L'affidamento familiare

Art. 2 e segg. l. 184/1983 e 149/2001:

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ... è affidato a una famiglia ... o a una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove ciò non sia possibile, è consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Provvedimenti limitativi o ablativi della potestà

Art. 330 – 333 c.c.

Lo stato di adottabilità

Art. durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore.